

# AI e deontologia forense: uno sguardo alla giurisprudenza italiana e internazionale

Gli autori commentano le prime decisioni che sanzionano l'uso distorto e non pienamente consapevole degli strumenti di intelligenza artificiale in ambito forense, lanciando uno sguardo di tipo comparativo sugli analoghi primi approcci dei Paesi di Common Law.

Un antico proverbio cinese recita: “un viaggio di mille miglia comincia con un solo passo”. Nelle riflessioni che seguono il “viaggio” sarà il percorso che dovrà compiere la giurisprudenza – con l’auspicabile aiuto del legislatore e/o degli Organi di autogoverno dell’avvocatura – nel valutare, ed eventualmente sanzionare, **l'utilizzo acritico ed indiscriminato dell'IA nel campo della ricerca dei precedenti e della redazione degli atti giudiziari da parte degli avvocati**; i “passi” sono invece rappresentati dai primi provvedimenti che si registrano in materia.

Per quanto riguarda l'Italia, ci si riferisce, in particolare, alla sentenza del Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

---

**Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Tribunale di Firenze del 14 marzo 2025](#)** ed alle recentissime decisioni, quasi gemelle, del Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

---

**Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Tribunale di Torino del 16 settembre 2025](#)** e di quello di Latina del 23 settembre 2025. La prima riguarda la citazione di **precedenti** ricercati attraverso strumenti di IA risultati **inesistenti perché frutto di allucinazioni**. Le altre due riguardano la **redazione di atti effettuata esclusivamente attraverso strumenti di IA**.

Non è un mistero che sempre più spesso gli operatori del diritto si avvalgano di strumenti di IA soprattutto, allo stato, per effettuare ricerche di giurisprudenza, ma ormai anche per la stessa stesura degli atti difensivi (e, dall’altro lato, per i giudici, per la redazione dei propri provvedimenti). E se la stesura degli atti da parte di strumenti di IA, opportunamente istruiti ed indirizzati dalla componente umana, può facilitare e velocizzare l’attività difensiva, portando giovamento al sistema giustizia anche sotto il discusso profilo dell’“omogeneità” (in particolare delle decisioni della magistratura), la pratica quotidiana rivela che non altrettanto può dirsi per la ricerca dei precedenti giurisprudenziali tramite sistemi di IA, che spesso tendono non a reperirli, ma ad inventarli completamente (si tratta delle cd. “**allucinazioni**”).

**Da cosa dipende questa ‘falla’?** Interrogato sul punto, uno dei principali “imputati”, **Chat GPT, ha fornito la seguente risposta**: “Le cause principali delle allucinazioni dell’IA nel campo legale includono: 1. Limitazioni dei modelli linguistici = I modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) come ChatGPT generano testo prevedendo la parola successiva, basandosi su modelli statistici appresi durante l’addestramento. Non hanno una comprensione reale del contenuto né la capacità di verificare la veridicità delle informazioni che producono. Quando si trovano di fronte a richieste specifiche, come la citazione di casi legali, possono perciò “inventare” riferimenti che sembrano autentici perché imitano il modo in cui i testi legali sono scritti; 2. Dati di addestramento inadeguati o obsoleti = Se i dati utilizzati per addestrare l'IA sono insufficienti, di bassa qualità o non aggiornati, il modello (per lo stesso motivo appena visto sub 1, ndr.) può colmare le lacune con informazioni errate o inventate; 3. Mancanza di verifica delle fonti = Gli LLM non hanno accesso a banche dati giuridiche ufficiali come LexisNexis o altre, ma si basano su ciò che hanno già visto durante l’addestramento, senza verificare la corrispondenza con fonti reali al momento della risposta. Di conseguenza, possono generare citazioni che sembrano credibili ma non corrispondono a casi reali; 4. Uso improprio dell’IA da parte degli utenti = Alcuni professionisti legali utilizzano strumenti di IA come se fossero motori di ricerca affidabili, senza comprendere le loro limitazioni e senza verificare le risposte ottenute, per eccessiva fiducia o pigrizia”.

Lasciando agli esperti informatici la soluzione dei problemi tecnici appena esposti, e consapevoli della necessità di un utilizzo responsabile e controllato degli strumenti di IA, soprattutto nel campo del diritto, **occorre porsi due domande**: dal punto di vista giuridico, **quid iuris nell'ipotesi di citazione di precedenti inesistenti?** E – ipotesi più grave – **come approcciare i casi di atti completamente redatti, senza supervisione umana, da uno strumento di intelligenza artificiale, specie se non istruito appositamente in campo giuridico?**

Una risposta parziale si potrebbe rinvenire nella **recentissima**  Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

---

**Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Legge n. 132 del 23 settembre 2025](#)** (Disposizioni e deleghe al governo in materia di intelligenza artificiale), **in vigore dal prossimo 10 ottobre**, che all'art. 13 (rubricato "Disposizioni in materia di professioni intellettuali") recita testualmente: "l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera"; e continua: "per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo".

Dunque, si potrebbe dedurre che tanto la citazione di precedenti inesistenti quanto la redazione di atti giudiziari esclusivamente mediante strumenti di intelligenza artificiale siano in qualche modo **illegittimi** e **'vietati'**, in quanto la necessaria "prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera" dovrebbe assicurare un controllo ex post che eviti che un macchinario possa acriticamente sostituirsi all'intelligenza umana. Ma con quali conseguenze, in caso di violazione del (qui ipotizzato) 'divieto', posto che la norma non pone una sanzione ma, piuttosto, un auspicio o una linea di indirizzo?

Occorre quindi tornare alle domande sopra formulate.

**Quanto alla prima domanda**, in caso di utilizzo di precedenti frutto di 'allucinazioni', occorre evidenziare l'innegabile esistenza di "presupposti non omogenei" a livello internazionale, nel senso della presenza di profonde differenze ontologiche fra ordinamenti di Common Law e di Civil Law, che hanno sinora determinato il differente atteggiamento delle Corti nella valutazione dei singoli casi sottoposti al loro vaglio.

Infatti, nei Paesi di **Common Law**, dove il precedente è vincolante, la citazione negli atti di causa di sentenze inesistenti è considerata fattispecie più grave, perché ovviamente si tratta di una pratica (scorretta) che tende ad influenzare la decisione del giudice (che si deve basare sui precedenti, appunto), e le sanzioni sono di conseguenza più severe. Dopo il caso paradigmatico, senza precedenti, Mata contro Avianca, intentato nel 2022, in cui i legali di un passeggero che lamentava di essersi infortunato ad un ginocchio durante un volo avevano utilizzato – non si comprende quanto consapevolmente – precedenti giurisprudenziali totalmente inventati da una delle prime versioni di Chat GPT, la principale strada intrapresa è stata quella dell'irrogazione agli incauti avvocati di sanzioni pecuniarie via via sempre maggiori: dagli iniziali 5.000 dollari nel caso appena citato, ai 31.000 dollari del caso Concord Music contro Anthropic, fino alle 20.000 sterline, pochi mesi or sono, per la citazione di cinque precedenti fittizi innanzi alla England and Wales High Court, che ha anche colto l'occasione per redarguire gli Ordini professionali sia per le carenze sistemiche nella formazione e supervisione dei giovani legali, sia per la scarsa tutela dell'affidabilità di operatori del diritto troppo 'disinvolti' nell'uso improprio di strumenti di IA.

Accanto alle sanzioni pecuniarie comincia anche a prendere piede la strada, parallela, dell'**irrogazione di sanzioni disciplinari**. L'**Australia**, ad esempio, sembra aver intrapreso esclusivamente questa seconda via nel caso di un avvocato del Victoria che aveva utilizzato falsi precedenti in un giudizio in materia di immigrazione e che pertanto era stato segnalato all'equivalente del locale Consiglio dell'Ordine. La sanzione inflittagli, a quel che consta, è stata la perdita del titolo di "principal lawyer" (non potrà perciò più gestire da solo uno studio legale) e dell'autorizzazione a gestire fondi fiduciari, la perdita del titolo di solicitor per due anni (periodo nel quale non potrà più operare come avvocato autonomo ma solo come "employee solicitor", che dovrà essere supervisionato "con report periodici al board di vigilanza dello Stato") e la condanna al rimborso alla parte avversa delle spese derivanti "dall'udienza sprecata a causa delle citazioni inesistenti".

**E nei Paesi di Civil Law?** Che la citazione di precedenti frutto di allucinazioni dell'intelligenza artificiale sia una fattispecie meno grave che oltreoceano emerge dal primo precedente – a quel che consta – emanato. E per una volta l'Italia può essere considerata un pioniere nel campo. Il Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, adita in sede di reclamo in un giudizio per concorrenza sleale, infatti, con ordinanza dello scorso 14 marzo, ha escluso la condanna ex. Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

---

**Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 96](#)** C.p.c. per il legale che aveva indicato nei propri atti “sentenze inesistenti, ovvero il cui contenuto reale non corrisponde a quello riportato”, poiché (si cita testualmente) “l’indicazione di tali riferimenti giurisprudenziali [è] stata posta a fondamento della tesi ab origine sostenuta ..., proposta quindi a supporto di una struttura difensiva rimasta immutata sin dal primo grado del giudizio ed oggettivamente non finalizzata ad influenzare il collegio, appuntandosi piuttosto su quanto già indicato, in senso analogo, anche nelle decisioni di prime cure, in ordine all’assenza dell’elemento soggettivo della malafede dei dettaglianti”, ed anche perché non era stata allegata, dal richiedente la sanzione, alcuna prova del danno “discendente dall’improvvida iniziativa giudiziale”.

In qualche modo, potrebbe dirsi, prendendo in prestito alcune affermazioni contenute nell’ultimo capitolo di un recente volume del giurista Massimiliano Bina, intitolato “La felicità dell’avvocato” (titolo apparentemente leggero ed allettante, ma subito “sconfessato” dal sottotitolo “Diritto forense e processo civile”...) che tra i doveri di un avvocato rientra senza dubbio quello “di parzialità”, che ne caratterizza la funzione e lo pone in contrapposizione con la (altrettanto doverosa) imparzialità del giudice. Dunque, secondo il primo provvedimento italiano in materia, la citazione di precedenti inesistenti, in alcune circostanze (ad esempio, al solo fine di avvalorare una tesi, magari fin troppo ... innovativa), rappresenterebbe un mero “peccatuccio veniale”, dovuto alla foga della difesa, come tale non censurabile.

Ben diversa sembrerebbe invece la fattispecie di atti difensivi la cui redazione sia stata integralmente affidata ad uno strumento di intelligenza artificiale, fattispecie di cui si sono occupati, da ultimo, i provvedimenti del **Tribunale Torino** e del **Tribunale di Latina**.

Nel **primo caso**, il legale costituito nell’ambito di un giudizio di opposizione ad ingiunzioni di pagamento in materia previdenziale è stato (indirettamente) sanzionato ex. Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

---

**Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 96](#)** C.p.c. Il Tribunale ha ravvisato la ricorrenza del dolo o, almeno, della colpa grave, tra l’altro per avere il difensore “svolto – tramite un ricorso redatto col supporto dell’intelligenza artificiale, costituito da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti, senza allegazioni concretamente riferibili alla situazione oggetto del giudizio – eccezioni tutte manifestamente infondate”.

Nel **secondo caso**, rigettata la domanda principale per bis in idem, è stata inflitta – con formula, curiosamente, contenente i medesimi termini ed aggettivi – condanna ex. Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

---

**Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 96](#)** C.p.c. perché “il ricorso giudiziario – così come tutti gli altri centinaia di giudizi patrocinati dal medesimo difensore, tutti redatti a stampone – risulta evidentemente redatto con strumenti di intelligenza artificiale; tanto è evidente non solo dalla gestione del procedimento (deposito di note ex. Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

---

**Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 127 ter](#)** c.p.c. il giorno successivo al deposito del decreto di fissazione di udienza) ma soprattutto dalla scarsa qualità degli scritti difensivi e dalla totale mancanza di pertinenza o rilevanza degli argomenti utilizzati; l’atto è infatti composto da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico ed in gran parte inconferenti rispetto al thema decidendum ed, in ogni caso, tutte manifestamente infondate”.

**Ignoranza o malafede del legale?** Dalle poche righe in cui le due decisioni analizzano le fattispecie, nel primo caso sembra prevalere l’ignoranza, nel senso di non essere stato il legale in grado di “gestire” o controllare lo strumento di intelligenza artificiale. Nel secondo caso, invece, sembra prevalere la malafede,

non solo per aver egli riproposto una domanda sostanzialmente identica ad una precedente già pendente, ma anche per aver “lasciato fare” agli strumenti di intelligenza artificiale.

Cionondimeno, soprattutto nel secondo caso, ciò che lascia perplessi è la circostanza che il giudice abbia desunto l'utilizzazione di strumenti di intelligenza artificiale da “indizi” quali le altre “centinaia di giudizi patrocinati dal medesimo difensore, tutti redatti a stampone...”, dalla gestione del procedimento (deposito di note ex Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

---

**Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 127 ter](#) C.p.c.** il giorno successivo al deposito del decreto di fissazione di udienza), ma soprattutto dalla scarsa qualità degli scritti difensivi e dalla totale mancanza di pertinenza o rilevanza degli argomenti utilizzati; l'atto è infatti composto da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico ed in gran parte inconferenti rispetto al thema decidendum ed, in ogni caso, tutte manifestamente infondate”. In questo caso, però, la condanna sembra discendere più dalla condotta processuale del legale che non da un uso distorto dell'intelligenza artificiale.

In **Italia**, dunque, sembra prendere piede l'orientamento secondo il quale **l'uso scriteriato, sconsiderato, non controllato di strumenti di intelligenza artificiale rischia di essere sanzionato** ex Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

---

**Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 96](#) c.p.c.**

In **ambito sovranazionale**, invece, non si riscontrano precedenti, a meno di non voler considerare l'obiter dictum contenuto nella recente sentenza del maggio 2025, nel giudizio Puerto Rico Soccer League vs. FIFA, in cui due avvocati sono stati multati – con sanzione irrogata in via diretta, e non al cliente – da un giudice federale per avere presentato documenti contenenti molteplici citazioni “errate o non verificabili”, con la precisazione che tali errori sono stati ricondotti a (e considerati compatibili con) “l'uso improprio di strumenti AI”. In questo caso il giudice ha stabilito l'imposizione di sanzioni e la condanna al rimborso spese a favore della controparte.

Tornando all'ordinamento italiano, onde evitare il moltiplicarsi di pronunce dello stesso segno di quelle di Torino e Latina, si può dire che il legislatore ha forse perso l'occasione, nella legge recentemente approvata in materia di intelligenza artificiale, di imporre l'obbligo di rendere riconoscibili mediante marchi o filigrane, tutti i prodotti (scritti, ma anche audio, video etc.) generati dall'IA. In realtà, nella prima stesura del testo italiano, un obbligo del genere era stato pure previsto, ma l'Unione europea ne ha imposto l'eliminazione perché, a suo dire, costituente duplicazione di quanto già previsto nel proprio Regolamento, meglio noto come **AI Act** (alle premesse 132, 133 e 134, nonché all'art. 50), che tuttavia entrerà in vigore solo nell'estate 2026.

In assenza, allo stato, di una efficace regolamentazione, appaiono quindi opportune le iniziative assunte da alcuni organismi di settore, nazionali ed esteri, che, al fine di combattere preventivamente la tendenza ad un utilizzo incontrollato e superficiale degli strumenti di IA, stanno emanando linee guida per gli avvocati. Ad esempio, già nel 2024 l'American Bar Association ha emanato una guida etica all'uso dell'IA generativa, chiamata Model Rule of Professional Conduct. Ed anche in Italia si segnala, tra l'altro, che l'Ordine degli Avvocati di Milano ha stilato, nello scorso dicembre, “Horos” (dal greco “confine” o, meglio, “limite”), una “Carta dei Principi per un uso consapevole di strumenti di intelligenza artificiale in ambito forense”, al fine, appunto, di tracciare i limiti di ammissibilità e legittimità di tale uso. Altri Consigli dell'Ordine, infine, oltre a costituire apposite commissioni per promuovere linee guida, hanno condiviso un documento prodotto sin dal 2023 dalla Commissione Nuove Tecnologie della FBE (Fédération des Barreaux d'Europe) che detta una serie di raccomandazioni ‘di buon senso’, volte innanzitutto alla comprensione dell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale ed alla loro utilizzazione con la dovuta parsimonia ed attenzione, sì da evitare che essa prevalga o addirittura si sostituisca all'attività intellettuale dell'avvocato.

**Copyright © - Riproduzione riservata**

Grazie per aver espresso la tua preferenza



Gai già dato la tua preferenza



Il servizio è riservato agli utenti registrati



[Iscriviti](#)

Sei già registrato? [Accedi](#)

Il servizio è riservato agli abbonati



**Abbonati a a euro 9,90 al mese**

(1 anno € 118,80)

[Attiva](#)

Sei già abbonato? [Accedi](#)

(C) Altalex / Wolters Kluwer